

## La statistica nelle aule penali

di Serena Quattrocolo

Marco Malvaldi  
**SE FOSSI STATO AL  
VOSTRO POSTO**  
Ragionevole dubbio e  
matematiche risoluzioni  
pp. 280, € 21,  
Cortina, 2025



Sulla scia di Edgar Allan Poe, Marco Malvaldi rivolge le sue acclamate doti di giallista verso il tema dell'applicabilità delle leggi statistiche alla ricostruzione processuale dei fatti di reato. Tramite un percorso che muove dagli approcci logico-investigativi proposti da Poe nel racconto del 1842 *Il mistero di Marie Rogêt* all'applicazione moderna del "teorema di Bayes", l'autore incrocia numerosi casi di cronaca nera più recenti, tra i quali anche quello che vide protagonista O. J. Simpson.

La prospettiva adottata sottolinea sin da subito come, nell'estrema difficoltà della ricostruzione di un fatto passato, il processo penale e il percorso decisionale che lo definisce si scontrino con errori marchiani, euristiche "mimetiche", pericolose metonimie, che possono essere individuate e analizzate con il favore delle leggi statistiche. In tal senso, il volume di Malvaldi si inserisce – pur con caratteristiche tutte sue, dovute in parte alla spiritosa penna che sempre accompagna l'autore e, per altra parte, all'originale "dissezione" del racconto di Poe che fa da quinta al saggio – nella lunga tradizione di letteratura per lo più tecnica che corteggia l'idea di computazionabilità del ragionamento giuridico.

Da Leibniz a Siméon Denis Poisson – che nel 1837 pubblicò la sua *Recherche sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile* – ma tralasciando numerosi altri studiosi di grande rilievo, la spinta verso la "calcolabilità" della prova e del giudizio, soprattutto penale, ha segnato la letteratura tanto matematica quanto giuridica, per ottime e comprensibili ragioni. Per un verso, l'enormità del peso del giudicare – che Malvaldi a più riprese ricorda – ha sempre reso l'aspirazione alla computazionabilità una legittima aspettativa di alleggerimento della responsabilità che grava sulle spalle del giudice: l'oggettivizzazione, la calcolabilità del risultato affancora il logico-matematico ma ancor di più il giudice che, nella solitudine della camera di consiglio, deve affrontare il rischio di un errore giudiziario irrimediabile. Per altro verso, nella storia più risalente, ma non certo remota, del processo penale, la "prova calcolabile" ha rappresentato

un'istanza e una rivendicazione di civiltà giuridica, di fronte all'arbitrarietà di un potere giudiziario riottoso a ogni controllo da parte dell'opinione pubblica. La "prova legale", dunque, della quale il valore viene prestabilito da uno schema normativo o giurisprudenziale fisso e meramente computato dal giudice, semplice *bouche de la loi*, si presentava, un pugno di secoli fa, come una conquista di modernità, di contrasto a un potere giudiziario opaco, non riconosciuto e accettato dalla collettività. Eppure, da parecchi decenni, la prova legale è stata completamente abbandonata (quantomeno nel processo penale) a favore del libero convincimento del giudice, quella *intime conviction* (alla quale il nostro autore dedica una sagace frecciatina, ricordando le parole del proprio relatore di tesi) che oggi appare, negli ordinamenti giuridici quantomeno occidentali, la più idonea regola generale di valutazione della prova, contenuta talvolta da rigide regole di esclusione probatoria e, soprattutto, puntellata dall'imprescindibile obbligo di motivazione: questo non certo per indulgere nel tecnicismo giuridico, ma per sottolineare un aspetto che il saggio lascia sullo sfondo e che costituisce, invece, un elemento essenziale del tema che si affronta.

Certamente la schematizzazione logica che si propone attraverso l'applicazione del teorema di Bayes affascina e convince. Tuttavia, occorre riconoscere anzitutto che tale schematizzazione a volte obbliga a scorciatoie non certo univoche: la probabilità di trovare il fagiano nel freezer non è condizionata solo dalla probabilità che il sospettato fosse a caccia, ma anche dalla generosità del suo vicino di casa, a sua volta cacciatore, che potrebbe averglielo donato. L'attendibilità di un testimone non è legata esclusivamente ai tre fattori di "oggettività", "competenza" e

"veracità" richiamati nel testo: la maggior parte delle testimonianze inattendibili – pur rese da persone che paiono possedere tutti i requisiti – dipende dalla mostruosa ma insondabile fallacia della memoria umana, di cui né il giudice né il dichiarante stesso possono avvedersi e così quest'ultimo, in ottima fede, finisce per raccontare una storia di cui è convinto, ma che in realtà non sta ricordando bensì ricostruendo, senza che ciò possa essere oggettivamente verificato.

Ecco allora che ciò che manca all'insieme del racconto è proprio la necessaria, imprescindibile dimensione giuridica del discorso, che affascina meno del teorema di Bayes, ma esprime invece tutto il portato della cultura processuale che vive nel tempo e nella società e che cresce e si modifica per rafforzare, quantomeno in tempi moderni, i diritti degli individui e per raggiungere il miglior risultato ricostruttivo.

Il saggio non fa riferimento a uno o più specifici ordinamenti giuridici, comprensibilmente, non solo per fruibilità della narrazione ma anche perché, ahinoi, gli errori giudiziari sono universali. Ma il diritto delle prove invece è molto diverso da paese a paese e non solo per ataviche gelosie normative, ma perché esprime quell'insieme di principi e di valori che dipendono anche dalle forme di organizzazione del sistema giudiziario. Il diritto delle prove in ordinamenti che impiegano autentiche giurie popolari (quelle che rendono un verdetto immotivato, non la nostra corte d'assise) è molto diverso perché maneggiato da soggetti a tecnici, che devono solo esprimersi sulla ricostruzione del fatto, senza disturbarsi a motivare la loro decisione. Va inserito nel quadro l'insuperabile dato che la "prova", fuori dal processo, non esiste, perché non è un'entità materiale ma giuridica: la prova è ciò che secondo la legge, così come interpretata dalla giurisprudenza, costituisce un elemento conoscitivo idoneo a dimostrare un fatto rilevante per il processo (art. 187 del nostro codice di procedura penale), perché possiede determinate caratteristiche che esprimono garanzie faticosamente conquistate dalla cultura giuridica moderna. E con grande onestà intellettuale il nostro autore, in conclusione, riconosce – citando la nota canzone di De André, il cui *refrain* dà il titolo al volume – che la camera di consiglio è luogo in cui la statistica è affiancata da ben altro.

S. Quattrocolo insegna diritto processuale penale all'Università di Torino  
serena.quattrocolo@unito.it